



# COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048  
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

## SERVIZIO FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE N. 17 DEL 18.07.2016

OGGETTO: TUTELA LEGALE ENTE, AMMINISTRATORI, ECC. – RIMODULAZIONE.  
CIG: Z321AAE4C2

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la normativa contrattuale dispone la necessità di tutela assicurativa dei responsabili di servizio; altra normativa, da ultimo aggiornata con il decreto 78/2015 convertito dalla legge n. 125/2015, prevede che *“gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato”*;
- questo ente ha già in corso copertura assicurativa, sia per il personale, sia per gli amministratori, copertura che peraltro deve essere adeguata, soprattutto per l’assoluta insufficienza dei massimali a fronte dell’attuale rischio medio degli enti locali, e ciò a tutela innanzitutto dell’ente;
- la Corte dei Conti tra l’altro ha chiarito il significato della novella normativa di cui sopra, indicando nelle spese di funzionamento l’aggregato di riferimento per la determinazione del limite, *“in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione”*. (Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 470/2015/PAR); l’espressione *“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* deve quindi essere intesa nel senso che *“non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all’organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall’ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne.”* (Sezione controllo Puglia, 33/2016/PAR);
- il preventivo proposto dal broker, ulteriormente rinegoziato, prevede un modesto innalzamento del premio (da 2000 euro a 2300/2500 euro annui), a fronte dell’inclusione anche dei ricorsi amministrativi e vertenze di lavoro (con sottolimito interno), e con rilevante incremento dei massimali;
- sotto il profilo del limite di spesa, sono possibili e saranno attuate le compensazioni interne come ipotizzato dalla Corte dei Conti, in modo che vi sia complessiva invarianza di spesa;

- l'individuazione dell'operatore assicurativo è avvenuta a cura del broker, mediante autonoma indagine sul mercato assicurativo, con lo scopo di individuare un soggetto assicuratore solido e specializzato nel ramo; in tal senso si ritiene disposto anche l'onere motivazionale richiesto per l'affidamento diretto dal d. lgs. N. 50/2016, in attesa peraltro di determinazioni eventuali nell'ambito dei servizi associati da parte dell'Unione montana, che potrebbero favorire economie di spesa ancora maggiori;
- analizzate le convenzioni attive Consip, le categorie merceologiche attive Mepa, le convenzioni attive SCR Piemonte (analisi dei relativi siti web – descrizioni generali delle convenzioni e categorie – in data 27.6.2016, ore 13 circa), e dato atto non si sono riscontrate categorie assumibili a quelle in questione;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs.50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.Lgs n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”*;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di*

*rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";*

Dato atto che:

• l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- acquisire la fornitura quanto prima al fine di garantire l'ente;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo sulla base dell'analisi compiuta autonomamente dal broker nell'ambito del mercato assicurativo, e sicuramente "a vista" tenuto conto degli attuali costi e massimali;

Dato atto che la Compagnia in questione è notoriamente affidabile e specializzata nella particolare tipologia in questione;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal D.U.R.C. emesso in data 14/07/2016 da Inail;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (necessità di reperimento della sola maggior somma);

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del procedimento nella persona del segretario comunale;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174, costituito dalla sottoscrizione della presente, e inteso come conformità alla check list utilizzati nei controlli interni successivi sotto la direzione del segretario;

### DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare a DAS ASSICURAZIONI, Agenzia Canti Assicurazioni, via Fazio n. 50, La Spezia, partita IVA 00835790114, la copertura assicurativa per tutela legale come da preventivo inviato in data 27 giugno prot. 1146, opzione B, per la durata fino al 31.12.2018, con possibilità di risoluzione anticipata con preavviso di un mese nel caso di assolvimento della contrattualistica assicurativa da parte dell'Unione montana Valle Varaita;
3. di imputare la somma annua di €. 2.300,00 al Bilancio 2016-2018 piano dei conti 1.10.04.01.000 Miss. 1 Tit. 1 Prog. 2;
4. di dare atto che per l'anno 2016 il premio rata ammonta ad € 960,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(GALLIAN Alfredo)



*Gallian Alfredo*

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, e si dà atto della regolarità contabile.

Bellino, lì 18.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GALLIAN Alfredo



*Gallian Alfredo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 21 LUG, 2016 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, lì 21 LUG, 2016



IL MESSO COMUNALE  
BRUN Laura

*BRUN Laura*